

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì quindici del mese di giugno, alle ore 11.03 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori D'Amato, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado, Lombardi e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Onorati.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Onorati.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 366

N. 366 del 15/06/2021

Proposta n. 17895 del 20/05/2021

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
			nto		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000H41961	2021/15971 5	200.000,00	12.08 1.04.04.01.000
----	---	-------------	-----------------	------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.06.99

CREDITORI DIVERSI

Copia

OGGETTO: Legge regionale n. 24 del 27 giugno 1996. Criteri e modalità per l'erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di un intervento di natura socio-sanitaria, presentato dalle cooperative sociali o loro consorzi, in favore dei soggetti senza fissa dimora.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona) di concerto con l'Assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria;

VISTI

la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 117;

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" con particolare riferimento:

- all'articolo 18 "Politiche in favore delle persone senza dimora", le cui disposizioni sono volte a favorire l'inclusione sociale delle persone senza dimora;
- all'articolo 22 "Livelli essenziali delle prestazioni sociali", individuati al fine di assicurare un omogeneo livello di prestazioni anche attraverso le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali e i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- all'articolo 33 "Regione", con particolare riferimento alle attività inerenti la programmazione, l'indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, nonché la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e l'integrazione con la programmazione sanitaria;
- all'articolo 39 "terzo settore", dei cui enti la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo, promuovendo la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato;

la legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" con particolare riferimento:

- all'articolo 1 "finalità", il quale stabilisce che la Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate;
- all'articolo 13 "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali", il quale prevede che la Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisca i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che prevedano interventi riconducibili, tra l'altro, al miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
- all'articolo 14 bis "Procedura", che stabilisce che la Giunta regionale fissi, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare, acquisendo sulla proposta il parere della commissione consiliare competente;
- all'articolo 16 il quale prevede che agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante il "Fondo per le cooperative sociali";

VISTI

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge di stabilità regionale 2021";

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023";

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità";

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1060 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;

la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

la nota del Direttore generale n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTE

la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, le quali rilevano che l'esposizione prolungata alla vita in strada o in sistemazioni alloggiative inadeguate, comporta conseguenze gravi e difficilmente reversibili nella vita delle persone, con un forte impatto anche in termini di costi sociali. Tra le persone senza dimora si registrano infatti tassi di malattia più elevati che tra la popolazione ordinaria, una speranza di vita più bassa [...]. Qualunque persona senza dimora che chiede aiuto è quindi considerata di per sé portatrice di un bisogno indifferibile e urgente, determinato dall'esigenza di essere collocata quanto prima in una sistemazione alloggiativa adeguata, dalla quale ripartire per la realizzazione di un percorso personalizzato di inclusione sociale;

VISTA la circolare n. 1 del 27.03.2020 della direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quale sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali, definendo come particolarmente preoccupante, nell'attuale contesto socio-sanitario, la situazione dei soggetti senza fissa dimora;

CONSIDERATO CHE

la situazione epidemiologica in atto necessita di particolari cautele, onde arginare il più possibile i casi di contagio;

la grave situazione sanitaria perdurante da tempo acuisce le condizioni di fragilità delle fasce più deboli, contribuendo ad aggravare i rischi sociali e sanitari già esistenti;

all'interno delle fasce deboli, un particolare risalto deve essere dato alle persone senza fissa dimora che presentano in sé le caratteristiche di situazione connotata da indifferibilità e urgenza del bisogno;

VERIFICATO che nell'attuale contesto socio-sanitario, è condizione necessaria, perché le persone senza fissa dimora possano essere ospitate nelle strutture di accoglienza, che esse abbiano effettuato un tampone per il Sars-Cov-2 con esito negativo;

CONSIDERATO che la platea dei senza fissa dimora presenta gravi difficoltà di accesso ai servizi sanitari, per cui è di particolare importanza, nel momento della loro interazione con i servizi

competenti, fornire ad essi ogni cura che si palesi necessaria, a prescindere da una esplicita domanda in tal senso;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, realizzare un intervento volto sia ad attuare i protocolli necessari alla ammissione in sicurezza dei soggetti senza fissa dimora nelle strutture di accoglienza, al fine di facilitarne la sistemazione alloggiativa e, nel contempo, limitare ulteriori forme di diffusione di contagio, sia ad effettuare screening ed esami ecografici per le malattie trasmissibili più diffuse tra questa fascia di persone, al fine di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni di assistenza sanitaria ed innalzare il livello di prevenzione dei rischi;

PRESO ATTO CHE

le attività svolte dalle cooperative sociali costituiscono un rilevante supporto nella erogazione di servizi essenziali alla fascia di popolazione rappresentata dalle persone senza fissa dimora;

le migliori pratiche messe in campo dal Terzo Settore a favore delle persone senza dimora hanno luogo in quei contesti nei quali esiste un sistema pubblico di programmazione degli interventi che, lungi dal delegare loro compiti pubblici, coinvolge e valorizza i corpi intermedi nella gestione della funzione pubblica di supporto alle persone senza dimora;

la pianificazione di risposte programmate è quanto mai necessaria di fronte all'insorgenza dei fenomeni acuti, così da rendere meglio gestibili e più economici ed efficaci gli interventi emergenziali;

l'epidemia in corso ha avuto ricadute negative anche sull'aspetto economico degli organismi operanti nell'ambito del Terzo Settore;

VERIFICATO che nel Lazio, la quota di persone senza dimora si registra nella quasi totalità nel comune di Roma, con un totale di 7949 persone, secondo l'indagine realizzata nel 2014 sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, a seguito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e Caritas Italiana, rappresentando il 15,2% dell'intero territorio italiano;

RITENUTO NECESSARIO prevedere il finanziamento di un intervento, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) punto 2 della citata legge regionale n. 24/96, volto al "miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo", per far fronte alle esigenze di tutela della salute pubblica, coniugandole con le finalità di promozione e valorizzazione delle cooperative sociali, di cui alla medesima legge regionale n. 24/96, impegnate nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza ai soggetti senza fissa dimora, durante il periodo emergenziale a seguito di epidemia da Covid-19.

Tale intervento dovrà avere la finalità di attuare screening mirati alla prevenzione da Sars-Cov-2, a favore delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio della città di Roma, consentendo loro l'accesso nelle strutture di accoglienza nel rispetto dei protocolli vigenti.

L'intervento dovrà, altresì, prevedere la possibilità di rispondere in maniera tempestiva agli ulteriori bisogni di assistenza sanitaria e di supporto medico, in particolar modo mediante l'effettuazione di esami ecografici e screening per le malattie trasmissibili più diffuse tra questa fascia di persone, al fine di consentire l'innalzamento del livello di sicurezza di tutti i servizi loro forniti, nell'ottica della maggior deflazione possibile delle strutture ospedaliere, costantemente sotto stress per la situazione epidemiologica in atto, anche investendo in

percorsi di formazione incentrati sulla problematica della grave emarginazione adulta, riservati agli operatori dell'emergenza.

RITENUTO, a fronte del numero potenziale dei destinatari, di riservare la somma di € 200.000,00 sul capitolo H41961, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

RITENUTO, altresì, di individuare i criteri e le modalità di erogazione del contributo come di seguito riportati:

1) Soggetti attuatori

I soggetti attuatori dell'intervento potranno essere le cooperative sociali o loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, iscritti all'apposito albo regionale alle sezioni A, B e C.

Tali soggetti attuatori dovranno svolgere l'attività nel rispetto della vigente normativa sanitaria, per il tramite di personale qualificato, anche mediante forme di partenariato e collaborazioni con strutture sanitarie e/o operatori sanitari. Indicazioni puntuali saranno dettate con l'avviso adottato successivamente al presente atto.

2) Durata e importo del finanziamento

L'intervento avrà la durata massima di 12 mesi ed un costo massimo di euro 200.000,00.

3) Criteri di valutazione

L'intervento sarà selezionato sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità e coerenza progettuale	30
Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative	30
Soggetti coinvolti	40
TOTALE	100

4) Concessione del finanziamento

Per la concessione del finanziamento, in attuazione del presente atto, verrà emanato un Avviso Pubblico a valere sulla legge regionale n. 24 del 27 giugno 1996. Le proposte di intervento dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al citato avviso.

La concessione del finanziamento avverrà secondo la graduatoria risultante dalla selezione effettuata in base ai criteri di valutazione suesposti e alle specifiche dettate dall'avviso citato. Le risorse che risultino superiori all'importo necessario all'attuazione dell'intervento selezionato, ma non sufficienti al finanziamento di un ulteriore intervento, resteranno acquisite al bilancio regionale.

La Regione Lazio si riserva la possibilità di concedere il finanziamento anche in caso di presentazione di un unico intervento, laddove valutato ammissibile.

5) Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

– 70% a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l'avvio dell'intervento e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;

– 30% a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento dell'intervento (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) nonché tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento.

Si rimanda all'avviso attuativo per le opportune specifiche circa le modalità di costituzione della fideiussione, nonché le voci di spesa ammissibili alla rendicontazione.

ACQUISITO il parere favorevole senza osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7 giugno 2021;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- prevedere il finanziamento di un intervento, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) punto 2 della citata legge regionale n. 24/96, volto al "miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo", per far fronte alle esigenze di tutela della salute pubblica, coniugandole con le finalità di promozione e valorizzazione delle cooperative sociali, di cui alla medesima legge regionale n. 24/96, impegnate nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza ai soggetti senza fissa dimora, durante il periodo emergenziale a seguito di epidemia da Covid-19.
Tale intervento dovrà avere la finalità di attuare screening mirati alla prevenzione da Sars-Cov-2, a favore delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio della città di Roma, consentendo loro l'accesso nelle strutture di accoglienza nel rispetto dei protocolli vigenti.
L'intervento dovrà, altresì, prevedere la possibilità di rispondere in maniera tempestiva agli ulteriori bisogni di assistenza sanitaria e di supporto medico, in particolar modo mediante l'effettuazione di esami ecografici e screening per le malattie trasmissibili più diffuse tra questa fascia di persone, al fine di consentire l'innalzamento del livello di sicurezza di tutti i servizi loro forniti, nell'ottica della maggior deflazione possibile delle strutture ospedaliere, costantemente sotto stress per la situazione epidemiologica in atto, anche investendo in percorsi di formazione incentrati sulla problematica della grave emarginazione adulta, riservati agli operatori dell'emergenza;
- a fronte del numero potenziale dei destinatari, di riservare la somma di € 200.000,00 sul capitolo H41961, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- di individuare i criteri e le modalità di erogazione del contributo come di seguito riportati:

1) Soggetti attuatori

I soggetti attuatori dell'intervento potranno essere le cooperative sociali o loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, iscritti all'apposito albo regionale alle sezioni A, B e C.

Tali soggetti attuatori dovranno svolgere l'attività nel rispetto della vigente normativa sanitaria, per il tramite di personale qualificato, anche mediante forme di partenariato e collaborazioni con strutture sanitarie e/o operatori sanitari. Indicazioni puntuali saranno dettate con l'avviso adottato successivamente al presente atto.

2) Durata e importo del finanziamento

L'intervento avrà la durata massima di 12 mesi ed un costo massimo di euro 200.000,00.

3) Criteri di valutazione

L'intervento sarà selezionato sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità e coerenza progettuale	30
Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative	30
Soggetti coinvolti	40
TOTALE	100

4) Concessione del finanziamento

Per la concessione del finanziamento, in attuazione del presente atto, verrà emanato un Avviso Pubblico a valere sulla legge regionale n. 24 del 27 giugno 1996. Le proposte di intervento dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al citato avviso.

La concessione del finanziamento avverrà secondo la graduatoria risultante dalla selezione effettuata in base ai criteri di valutazione suesposti e alle specifiche dettate dall'avviso citato. Le risorse che risultino superiori all'importo necessario all'attuazione dell'intervento selezionato, ma non sufficienti al finanziamento di un ulteriore intervento, resteranno acquisite al bilancio regionale.

La Regione Lazio si riserva la possibilità di concedere il finanziamento anche in caso di presentazione di un unico intervento, laddove valutato ammissibile.

5) Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

– 70% a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l'avvio dell'intervento e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;

– 30% a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento dell'intervento (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) nonché tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento.

Si rimanda all'avviso attuativo per le opportune specifiche circa le modalità di costituzione della fideiussione, nonché le voci di spesa ammissibili alla rendicontazione.

La direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su <http://www.regione.lazio.it/politichesociali>.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)

Copia